

## Rendita vitalizia: funzioni, caratteristiche e benefici

Quando si parla di rendita vitalizia ci si riferisce a una somma che viene pagata periodicamente e continuativamente per tutta la durata della vita del beneficiario. Può essere costituita con un contratto stipulato dal notaio, oneroso o donativo, oppure disposta per testamento. Nel contratto oneroso di rendita vitalizia una persona trasferisce un bene (mobile o immobile) a un'altra persona e questa in cambio si impegna a versarle, per tutta la vita, una somma di denaro prestabilita (o una certa quantità di cose fungibili). Può essere uno strumento utile per le persone anziane che posseggono un immobile, ma hanno una pensione modesta. Il proprietario dell'immobile, per esempio, può cedere la nuda proprietà del bene, conservando l'usufrutto, ricevendone in cambio una rendita vitalizia. In questo modo potrà continuare a godere del proprio immobile per tutta la durata della sua vita e contemporaneamente ottenere una somma di denaro per integrare la pensione. Il vitalizante entrerà in possesso dell'immobile solo al momento della morte del vitaliziato. È un contratto per sua natura aleatorio, perché non si può sapere al momento della firma quanto durerà la vita del vitaliziato e quindi se, alla fine, il contratto si rivelerà più conveniente per lui oppure per il vitalizante. L'alea è un elemento essenziale del contratto, in sua mancanza il contratto è nullo. Per esempio, una rendita con il trasferimento di un bene di grande valore a favore di un soggetto molto malato e con un'aspettativa di vita minima, che riceverà quindi in cambio del bene una prestazione molto breve, dovrà considerarsi nulla. E così l'onerato non potrà mai liberarsi dell'obbligazione, anche se la rendita si sarà rivelata più gravosa del previsto, né potrà liberarsi offrendo il rimborso del capitale. Per tutelare il vitaliziato, è possibile introdurre nel contratto una clausola risolutiva per il caso di mancato pagamento della rendita: se il vitalizante non paga, il bene torna al suo originario proprietario. A garanzia della corresponsione della rendita è possibile anche iscrivere sul bene un'ipoteca a favore del beneficiario. La rendita a titolo oneroso non è pignorabile o sequestrabile. Inoltre, la rendita può essere costituita anche a favore di un terzo: il contratto di rendita vitalizia può assolvere anche a un'altra funzione, quella di assicurare un'entrata periodica e continuativa a un figlio (o a un'altra persona cara) con disabilità o semplicemente bisognoso di aiuto. Lo si può fare in due modi: cedendo un bene mobile o immobile al vitalizante, il quale si obbliga a versare la rendita non al cedente, ma al figlio indicato come beneficiario, per tutta la durata della vita di quest'ultimo; oppure, donando una rendita al figlio. In altre parole, il donante si impegna a pagare al figlio una certa somma per tutta la sua vita, senza avere nulla in cambio. In caso di morte del donante, tale obbligazione ricadrà sugli altri eredi, che saranno obbligati a continuare a pagare la rendita al beneficiario. La rendita può essere costituita, oltre che per contratto



## altraeta

### Confprofessioni e BeProf

---

o per donazione, anche per testamento: il testatore attribuisce a un soggetto (vitaliziato) il diritto di ricevere una prestazione periodica da parte di un soggetto onerato a corrisponderla (vitalizante). La funzione, in questo caso, è analoga a quella sopra evidenziata. La rendita può essere costituita anche per la durata della vita di più persone. In caso di morte di una di queste persone, la rendita si accresce a favore del beneficiario superstite, salvo patto contrario. È possibile anche costituirlo per un tempo determinato. È poi possibile indicare più soggetti quali onerati: in questo caso si dividerà tra loro il peso della corresponsione della rendita. Occorre infine ricordare che la rendita deve essere costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, quindi per atto notarile, a pena di nullità.

Rosaria Bono Rosaria Bono, genovese, è laureata in Giurisprudenza all'Università di Genova. Dal 1996 svolge la professione di notaio, con studio in via Cesarea 10. È presidente di Federnotai Liguria, presidente del Comitato Franco-Italiano dei notariati liguri e provenzale e consigliere del Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari. È inoltre membro della Commissione Terzo settore-Affari sociali del Consiglio Nazionale del Notariato, componente della Giunta regionale di **Confprofessioni** e referente comunicazione del Consiglio notarile di Genova e Chiavari. Ha insegnato alla scuola di notariato del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Genova e Chiavari e tenuto diverse relazioni in congressi scientifici in materia di successioni e famiglia ed in materia di comunicazione istituzionale e lezioni alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova. È autrice di numerose pubblicazioni, specialmente di tipo divulgativo, su quotidiani e riviste. Qui la pagina Facebook dello studio.